

EBA/GL/2016/10

10/02/2017

Orientamenti

sull'acquisizione delle informazioni
ICAAP e ILAAP ai fini dello SREP

1. Conformità e obblighi di comunicazione

Status giuridico degli orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010¹. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti presentano la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di comunicazione

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all'ABE entro 10.04.2017 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento "EBA/GL/2016/10" da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

¹ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

5. I presenti orientamenti hanno lo scopo di garantire la convergenza delle prassi di vigilanza per la valutazione del processo di autovalutazione dell'adeguatezza del capitale interno (ICAAP) e del processo di autovalutazione dell'adeguatezza della liquidità interna (ILAAP) degli enti nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) in conformità agli Orientamenti dell'ABE sulle procedure e metodologie comuni per lo SREP (Orientamenti SREP)². In particolare, le presenti orientamenti specificano le informazioni degli enti relative all'ICAAP e all'ILAAP che le autorità competenti dovrebbero acquisire al fine di effettuare le proprie valutazioni alla luce dei criteri specificati negli Orientamenti SREP.

Destinatari

6. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto i) del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Ambito di applicazione

7. Le autorità competenti dovrebbero applicare i presenti orientamenti in conformità con i livelli di applicazione di ICAAP e ILAAP stabiliti dagli articoli 108 e 109 della direttiva 2013/36/UE, considerando il livello di applicazione dello SREP di cui all'articolo 110 della direttiva 2013/36/UE e riconoscendo la possibilità di deroghe ai sensi degli articoli 7, 8, 10 e 15 del regolamento (UE) 575/2013 e dell'articolo 21 della direttiva 2013/36/UE.

3. Attuazione

Data di applicazione

8. I presenti orientamenti si applicano a partire dal 1 gennaio 2017.

² ABE/GL/2014/13 del 19 dicembre 2014.

4. Considerazioni di carattere generale relative all'acquisizione delle informazioni ICAAP e ILAAP

9. Le autorità competenti dovrebbero acquisire le informazioni dagli enti relative all'ICAAP e all'ILAAP specificate nei presenti orientamenti al fine di eseguire le seguenti valutazioni di vigilanza come specificate negli Orientamenti SREP:
 - a. la valutazione della solidità, efficacia e completezza dell'ICAAP e dell'ILAAP in conformità alla sezione 5.6.2 degli Orientamenti SREP;
 - b. la valutazione della granularità, credibilità, comprensibilità e comparabilità delle misurazioni ICAAP come specificato nella sezione 7.2.1 degli Orientamenti SREP; e
 - c. quale ulteriore fonte di informazione per le valutazioni di altri elementi dello SREP, compresa l'analisi del modello imprenditoriale in conformità alla sezione 4 degli orientamenti SREP, la valutazione della governance e dei controlli interni dell'ente in conformità alla sezione 5 degli orientamenti SREP, e la valutazione dei rischi che impattano sulla liquidità e sul funding e l'adeguatezza della liquidità, in conformità alla sezione 8 degli Orientamenti SREP.
10. Le autorità competenti dovrebbero garantire che le informazioni acquisite dagli enti contengano:
 - a. la "guida per il lettore" predisposta in conformità al paragrafo 11;
 - b. informazioni generali sull'ICAAP e ILAAP, modelli di business, strategia e governance di cui alla sezione 5 dei presenti orientamenti;
 - c. informazioni specifiche dell'ICAAP come specificato alla sezione 6 dei presenti orientamenti;
 - d. informazioni specifiche dell'ILAAP come specificato alla sezione 7 dei presenti orientamenti;
 - e. una sintesi delle principali conclusioni delle informazioni ICAAP e ILAAP sul controllo di qualità come specificato alla sezione 8 dei presenti orientamenti.
11. Le autorità competenti dovrebbero garantire che gli enti forniscano loro la "guida per il lettore" predisposta quale documento di inquadramento generale per facilitare la valutazione della documentazione ICAAP e ILAAP. A tal fine, la "guida per il lettore" dovrebbe fornire una visione di insieme di tutti i documenti relativi all'ICAAP e all'ILAAP che sono stati trasmessi alle

autorità competenti e del loro stato (nuovo, non modificato, modificato con interventi minori, ecc.). La “guida per il lettore” dovrebbe funzionare come un indice di collegamento tra le voci informative specifiche precisate nei presenti orientamenti e i documenti forniti dagli enti alle autorità competenti (in particolare nel caso in cui il formato della trasmissione delle informazioni consenta agli enti di trasmettere molteplici documentazioni interne, come specificato alla lettera d) del paragrafo 12). La “guida per il lettore” dovrebbe inoltre fornire informazioni relative a modifiche sostanziali apportate alle voci informative rispetto alla precedente trasmissione delle informazioni stesse, ed eventuali esclusioni dalla trasmissione (si vedano inoltre i paragrafi 21-22), così come eventuali ulteriori informazioni che possano considerarsi rilevanti per la valutazione dell'autorità competente. La “guida per il lettore” dovrebbe altresì contenere il riferimento a tutte le informazioni ICAAP e ILAAP rese pubbliche da parte degli enti (comprese le informazioni rese pubbliche ai sensi della lettera a) dell'articolo 438 del regolamento (UE) n. 575/2013³).

12. Con riferimento all'acquisizione delle informazioni specificate nei presenti orientamenti, le autorità competenti dovrebbero stabilire le procedure operative e notificare agli enti soggetti alla trasmissione delle informazioni ICAAP e ILAAP quanto segue:
 - a. le date in cui le informazioni dovrebbero essere fornite da parte degli enti alle autorità competenti (date di invio). Al momento di prima fissazione delle date di invio o alla modifica delle stesse, le autorità competenti dovrebbero concedere un tempo sufficiente per preparare la trasmissione delle informazioni;
 - b. la data di riferimento, e l'indicazione eventuale dell'utilizzo di date di riferimento differenti per singole informazioni;
 - c. la frequenza con cui le informazioni dovrebbero essere fornite;
 - d. i mezzi tecnici e il formato per la trasmissione delle informazioni, e in particolare se le informazioni dovrebbero essere fornite come unico documento (relazione) o in qualsiasi altra forma (ovvero documenti molteplici), o se gli enti possano trasmettere documenti interni.
13. Le procedure operative specificate nel paragrafo precedente dovrebbero essere proporzionate alla categoria in cui è collocato l'ente ai sensi della sezione 2.4 degli Orientamenti SREP così come meglio indicato nei paragrafi seguenti.
14. Le autorità competenti dovrebbero richiedere agli enti della categoria 1 dello SREP di fornire tutte le informazioni indicate nei presenti orientamenti almeno su base annua. Le autorità competenti dovrebbero fare il possibile per fissare una singola data di invio e di riferimento per tutti gli enti della categoria 1 dello SREP; tuttavia, in base all'organizzazione dei processi SREP, se ritenuto opportuno, potranno essere fissate date specifiche per singolo ente.

³ GU L 176/1

15. Per gli enti non facenti parte della categoria 1, indicati alla sezione 2.4 degli Orientamenti SREP, le autorità competenti potranno:
 - a. stabilire una differente frequenza per la trasmissione delle informazioni rispetto a quella annuale, e fissare diverse date di invio e di riferimento per le informazioni, sempre in conformità al modello di intensità minima di supervisione applicato a ciascun ente ai sensi della sezione 2.4 degli orientamenti SREP e al programma di revisione prudenziale relativo agli enti di cui all'articolo 99 della direttiva 2013/36/UE;
 - b. stabilire diversi livelli di dettaglio o la deroga per specifiche informazioni ai sensi dei presenti orientamenti. Nel caso di deroga relativa a determinate informazioni, le autorità competenti dovrebbero garantire di aver ottenuto sufficienti informazioni per la valutazione dell'ICAAP e dell'ILAAP e l'affidabilità delle stime ICAAP e ILAAP di capitale e liquidità in linea con gli Orientamenti SREP dell'ABE.
16. In base alla qualità delle informazioni fornite e alla valutazione del fatto che i documenti trasmessi riguardino tutti i settori stabiliti dai presenti orientamenti, le autorità competenti possono richiedere agli enti di fornire informazioni ulteriori necessarie per la valutazione dell'ICAAP e dell'ILAAP nell'ambito dello SREP. Le autorità competenti dovrebbero determinare un appropriato livello di granularità e la quantità delle informazioni da fornire agli scopi della valutazione di ICAAP e ILAAP, attraverso un dialogo costante con l'ente nell'ambito dello SREP.
17. Le autorità competenti dovrebbero garantire la ricezione di tutte le informazioni rilevanti, nonché la validità e l'applicabilità delle informazioni alla data di invio, anche nei casi in cui la data (di produzione) del documento sia differente dalla data specifica di riferimento. I documenti relativi a qualsiasi informazione specificata nei presenti orientamenti e che siano stati prodotti tra la data di riferimento e la data di invio dovrebbero essere inclusi laddove rilevanti per gli scopi di valutazione ICAAP e ILAAP (tenendo in considerazione la rilevanza come specificata nei presenti orientamenti).
18. Le autorità competenti, al fine di agevolare la valutazione dei singoli elementi dello SREP in base all'intensità di supervisione applicata e al programma di revisione prudenziale, possono richiedere agli enti informazioni specifiche ai sensi dei presenti orientamenti o ulteriori informazioni in aggiunta al regolare ciclo di trasmissione delle informazioni ICAAP e ILAAP, in conformità ai paragrafi 14 e 15 (ad es. alcune specifiche informazioni ILAAP possono essere richieste per la valutazione SREP sui rischi che impattano sulla liquidità e sul funding e non necessariamente per la valutazione dello stesso ILAAP).
19. Nel caso di applicazione dei presenti orientamenti ai gruppi bancari transfrontalieri e alle loro entità, e nel caso in cui sia stato istituito il collegio delle autorità di vigilanza, le autorità competenti sono tenute, nel contesto della collaborazione per la valutazione SREP in conformità alla sezione 11.1 degli Orientamenti SREP, a coordinare il più possibile le date, gli

strumenti e i formati di comunicazione di cui al paragrafo 12, così come lo scopo preciso e dettagliato di ciascuna informazione in modo coerente in tutte le entità del gruppo.

20. Nel caso in cui le informazioni di cui ai presenti orientamenti siano richieste dagli enti nella forma di documenti interni dello stesso ente che non seguano la struttura o il formato stabilito dai presenti orientamenti, le autorità competenti dovrebbero adoperarsi per garantire l'uniformità strutturale e la comparabilità degli stessi, anche attraverso la richiesta di spiegazioni agli enti, i quali possono indicare, tramite la "guida per il lettore", dove e come sia possibile reperire all'interno della documentazione le informazioni precisate nei presenti orientamenti.
21. Agli scopi della valutazione dell'ICAAP e dell'ILAAP e delle misurazioni ai sensi dello SREP, le autorità competenti dovrebbero garantire la ricezione di tutte le relative informazioni come indicate nei presenti orientamenti, tenendo conto della proporzionalità. Nel caso in cui le informazioni siano già a disposizione delle autorità competenti come parte di altre attività, le autorità medesime dovrebbero richiedere agli enti la conferma nella "guida per il lettore" del fatto che le informazioni siano aggiornate e che non siano state apportate modifiche ai documenti relativi, o a chiedere di fornire informazioni aggiornate sulle modifiche apportate ai documenti successivamente all'ultima trasmissione. Sulla base di queste considerazioni, le autorità competenti possono decidere di omettere le informazioni di cui siano in possesso e che derivino da altre attività di vigilanza e che resteranno valide e aggiornate dal momento delle richieste per le informazioni ICAAP e ILAAP eseguite in conformità ai paragrafi 14 e 15.
22. Nel caso in cui le informazioni siano disponibili a livello molto granulare, le autorità competenti potranno consentire agli enti di non includere nella trasmissione ogni documento disponibile in riferimento alle informazioni richieste. Nell'escludere le menzionate informazioni granulari dalla trasmissione, quali la documentazione di supporto in relazione ai cruscotti direzionali locali, i verbali delle riunioni e gli indicatori chiave della performance, le autorità competenti dovrebbero garantire che gli enti abbiano fornito le politiche generali da loro adottate che regolano tali informazioni e abbiano indicato nella "guida per il lettore" quali informazioni sono state escluse dalla trasmissione. Le autorità competenti sono tenute, se del caso, a richiedere esempi di tali informazioni. Le autorità competenti dovrebbero garantire che i dati e i documenti esclusi dalla trasmissione potrebbero comunque essere richiesti, laddove necessario o appropriato, anche per evidenziare la conformità degli enti ai requisiti di regolamentazione.

5. Informazioni comuni all'ICAAP e all'ILAAP

5.1 Informazioni sul modello e sulla strategia imprenditoriale

23. Relativamente al modello e alla strategia imprenditoriale, le autorità competenti dovrebbero garantire di aver ricevuto dagli enti le seguenti informazioni:

- a. una descrizione dell'attuale modello imprenditoriale compresa l'identificazione delle principali linee di business, dei mercati, delle aree geografiche, delle imprese figlie e dei prodotti con cui l'ente opera;
- b. una descrizione dei principali driver di ricavo e costo, allocati nelle principali linee di business, nei mercati e nelle filiazioni.

24. Con riferimento alla strategia forward-looking, le autorità competenti dovrebbero garantire di aver ricevuto dagli enti le seguenti informazioni:

- a. una descrizione delle modifiche apportate dall'ente al modello imprenditoriale attuale e alle attività sottostanti (comprese le informazioni sulle modifiche operative – quali infrastrutture informatiche – o questioni di governance);
- b. una proiezione delle metriche finanziarie chiave per tutte le principali linee di business, dei mercati e delle filiazioni;
- c. una descrizione del collegamento tra la strategia imprenditoriale e l'ICAAP/ILAAP.

5.2 Informazioni sulla governance dei rischi e sul quadro di gestione

25. Con riferimento alla predisposizione e alla governance del quadro generale di riferimento per la gestione e il controllo dei rischi, le autorità competenti dovrebbero garantire di aver ricevuto dagli enti le seguenti informazioni:

- a. una descrizione degli accordi complessivi di governance, compresi i ruoli e le responsabilità all'interno dell'organizzazione di controllo e gestione del rischio, anche a livello dell'organo di amministrazione e dell'alta dirigenza all'interno del gruppo, con riferimento:
 - i. all'assunzione del rischio, al controllo e alla gestione del rischio in generale;

- ii. all'ICAAP e all'ILAAP e ai relativi elementi chiave tra cui l'identificazione del rischio, la misurazione del rischio, le prove di stress, la pianificazione del capitale e della liquidità, i limiti strutturali, il limite delle violazioni, le procedure di attivazione, ecc.);
- b. una descrizione delle linee di reporting e la frequenza della informativa all'organo di gestione che comprenda la gestione del rischio e il controllo dei rischi,
- c. una descrizione dell'interazione tra la misurazione del rischio e il monitoraggio e la prassi di assunzione del rischio attuale (ovvero la predisposizione del limite, del monitoraggio, del trattamento con riferimento alle violazioni, ecc.);
- d. una descrizione dei processi e degli accordi che garantiscano che l'ente abbia messo in atto un quadro solido e integrato per la gestione dei rischi sostanziali e della loro evoluzione, compresa (1) l'interazione e l'integrazione della gestione del capitale e della liquidità, compresa l'interazione tra l'ICAAP e l'ILAAP, (2) l'interazione tra la gestione delle diverse categorie di rischio e la gestione del rischio dell'ente, (3) l'integrazione dell'ICAAP e dell'ILAAP nella gestione del rischio e la gestione complessiva di un ente, compresi il pricing e la gestione della performance;
- e. laddove opportuno, una descrizione della separazione dei compiti all'interno del gruppo, del sistema di tutela istituzionale o della rete di cooperazione per la gestione del rischio.

5.3 Informazioni sul risk appetite framework

26. Con riferimento al risk appetite framework, le autorità competenti dovrebbero garantire di aver ricevuto dagli enti le seguenti informazioni:

- a. una descrizione della corrispondenza della strategia e del modello di business dell'ente con il relativo risk appetite framework;
- b. una descrizione del processo e degli accordi di governance, compresi i ruoli e le responsabilità all'interno dell'alta dirigenza e dell'organo di amministrazione, con riferimento alla struttura e attuazione del risk appetite framework;
- c. informazioni sull'identificazione dei rischi rilevanti verso cui l'ente è o potrebbe essere esposto;
- d. una descrizione della propensione del rischio/livelli di tolleranza, dei limiti stabiliti per i rischi sostanziali identificati, oltre che l'orizzonte temporale, e il processo applicato per mantenere tali soglie e limiti aggiornati;
- e. una descrizione del quadro di riferimento per l'assegnazione dei limiti all'interno del gruppo e, per esempio, delle principali linee di business, dei mercati e delle filiazioni;

- f. una descrizione dell'integrazione e dell'utilizzo del risk appetite framework nel rischio e nella gestione complessiva, compresi i collegamenti con la strategia imprenditoriale, con la strategia del rischio, con l'ICAAP e l'ILAAP, comprese altresì la pianificazione del capitale e della liquidità.

5.4 Informazioni sul quadro di riferimento e sul programma delle prove di stress

27. Con riferimento ai programmi e al quadro di riferimento delle prove di stress, le autorità competenti dovrebbero garantire di aver ricevuto dagli enti le seguenti informazioni:

- a. una descrizione generale del programma delle prove di stress dell'ente, che includa tra l'altro le tipologie di prove di stress intraprese, la loro frequenza, i dettagli della metodologia e i modelli utilizzati, la gamma delle ipotesi e i dati infrastrutturali relativi;
- b. una descrizione degli accordi di governance del programma delle prove di stress, e in particolare le prove di stress utilizzate ai fini dell'ICAAP e ILAAP;
- c. una descrizione dell'interazione (integrazione) tra le prove di stress sulla solvibilità e liquidità, e in particolare delle prove di stress specifiche dell'ICAAP e dell'ILAAP nonché il ruolo del reverse stress testing;
- d. una descrizione degli utilizzi delle prove di stress e della loro integrazione nel contesto generale della gestione dei rischi e dei controlli.

5.5 Informazioni sui dati del rischio, sull'aggregazione e sui sistemi informatici

28. Con riferimento ai dati del rischio, le autorità competenti dovrebbero garantire di aver ricevuto dagli enti le seguenti informazioni:

- a. una descrizione del quadro e del processo utilizzato per la raccolta, la conservazione e i dati aggregati sul rischio nei vari livelli di un ente, compreso il flusso dei dati delle imprese figlie del gruppo;
- b. una descrizione del flusso dei dati e della struttura dei dati sul rischio utilizzati per l'ICAAP e l'ILAAP;
- c. una descrizione delle verifiche dei dati applicate ai dati sul rischio utilizzati agli scopi dell'ICAAP e ILAAP;
- d. una descrizione dei sistemi informatici utilizzati per la raccolta, la conservazione, l'aggregazione e la diffusione dei dati sul rischio utilizzati per l'ICAAP e l'ILAAP.

6. Specifiche informazioni ICAAP

6.1 Informazioni sul quadro complessivo dell'ICAAP

6.1.1 Metodologia e documentazione relativa alle politiche

29. Con riferimento all'ambito di applicazione, gli obiettivi generali e le principali ipotesi sottese all'ICAAP, le autorità competenti dovrebbero garantire di aver ricevuto dagli enti le seguenti informazioni:

- a. una descrizione dell'ambito di applicazione dell'ICAAP, compresa una panoramica e la motivazione degli eventuali scostamenti dallo scopo delle entità oggetto dei requisiti minimi di fondi propri;
- b. una descrizione del metodo di identificazione dei rischi (compresa la concentrazione del rischio) e di inclusione di rischi identificati all'interno di categorie di rischio e sottocategorie che rientrano nell'ICAAP, compreso il metodo per la determinazione della rilevanza dei rischi;
- c. una descrizione degli obiettivi chiave e delle principali ipotesi dell'ICAAP (per es. il collegamento a determinati rating del credito esterni) comprese le modalità per garantire l'adeguatezza patrimoniale;
- d. una descrizione dell'eventuale focus dell'impatto dei rischi sui dati contabili ovvero sul valore economico dell'ente ovvero su entrambi;
- e. una descrizione degli orizzonti temporali dell'ICAAP con la spiegazione delle possibili differenze fra categorie di rischio e fra entità del gruppo coperte.

6.1.2 Documentazione operativa

30. Con riferimento all'attuazione delle attività, agli obiettivi generali e alle principali ipotesi sottese all'ICAAP, le autorità competenti dovrebbero garantire di aver ricevuto dagli enti le seguenti informazioni:

- a. una lista delle categorie e delle sottocategorie di rischio che rientrano nell'ICAAP, comprese le definizioni e il perimetro delle categorie di rischio su base individuale;
- b. una spiegazione delle eventuali differenze tra i rischi rientranti nell'ICAAP e quelli inclusi nel risk appetite framework;
- c. una descrizione delle eventuali differenze nel processo ICAAP e nelle ipotesi principali esistenti all'interno del gruppo e delle singole entità dello stesso.

6.2 Informazioni sulla misurazione, valutazione e aggregazione del rischio

6.2.1 Metodologia e documentazione relative alle politiche

31. Con riferimento alle metodologie di misurazione, valutazione e aggregazione del rischio utilizzate in seno all'ICAAP, le autorità competenti dovrebbero garantire di aver ricevuto dagli enti le seguenti informazioni:

- a. una descrizione generale delle caratteristiche principali dei modelli e delle metodologie di quantificazione/misurazione, comprese le metriche, le ipotesi e i parametri utilizzati (per es. intervalli di confidenza, holding period, ecc.) per tutte le categorie e le sottocategorie di rischio che sono utilizzate per l'approvazione delle metodologie e dei modelli da parte dell'organo di amministrazione dell'ente;
- b. una indicazione dei dati effettivi utilizzati, con la spiegazione del modo in cui i dati utilizzati riflettono il perimetro delle entità del gruppo che rientrano nell'ICAAP, compresa la profondità delle serie storiche;
- c. una descrizione delle principali differenze tra le metodologie e i modelli di quantificazione/misurazione utilizzati nell'ICAAP e quelli utilizzati per il calcolo dei requisiti minimi regolamentari per i rischi che rientrano nel regolamento (UE) n. 575/2013 (nel caso di un ente che utilizzi modelli avanzati approvati dalle autorità competenti). La menzionata descrizione dovrebbe essere fornita rischio per rischio e dovrebbe comprendere anche informazioni sui diversi utilizzi dei valori minimi transitori di Basilea I (art. 500 del regolamento (UE) n. 575/2013), le differenti ipotesi sui parametri di rischio, gli intervalli di confidenza, ecc.;
- d. una descrizione del metodo per l'aggregazione delle stime del capitale interno per le entità e per le categorie di rischio che vi rientrano, nonché il metodo per i benefici e/o le concentrazioni di diversificazione intra e inter-rischio, laddove presi in considerazione dalla metodologia dell'ente.

6.2.2 Documentazione operativa

32. Con riferimento all'attuazione della misurazione del rischio nonché delle metodologie di valutazione e aggregazione, le autorità competenti dovrebbero garantire di aver ricevuto dagli enti:

- a. le stime del capitale interno per la copertura di tutte le categorie e sottocategorie di rischio rientranti nell'ICAAP. Nei casi in cui gli enti dichiarino che determinate categorie o sottocategorie di rischio che rientrano nell'ICAAP siano maggiormente interessate da misure di mitigazione qualitativa anziché da allocazione del capitale interno, ciò dovrebbe essere spiegato di conseguenza;

- b. i risultati della misurazione delle stime del capitale interno come sopra specificate per tutte le categorie e sottocategorie risultate “material” di rischio che rientrano nell’ICAAP, rischio per rischio. Nel caso in cui determinate sottocategorie di rischio siano considerate “material” ma le metodologie di misurazione applicate non abbiano consentito la misurazione delle stime del capitale interno al livello di granularità richiesto e, per tale ragione, dette misurazioni siano state integrate come parte della stima del capitale interno per una rispettiva categoria di rischio, gli enti dovrebbero spiegare le modalità di inclusione di tali sottocategorie nelle misurazioni (ad es. alcune sottocategorie di rischio sono state individuate come “material”, ma l’ente non è in grado di fornire una stima del capitale interno per tali rischi e invece include la copertura di tale rischio nella stima del capitale per la categoria di rischio principale; in questo caso, l’autorità competente dovrebbe garantire che l’ente fornisca una spiegazione del modo in cui questo rischio sia stato rappresentato nella categoria di rischio principale);
- c. oltre alle informazioni rischio per rischio sopra specificate, i risultati dell’aggregazione delle stime del capitale interno per le entità e le categorie di rischio, inclusi gli effetti dei benefici di diversificazione e/o concentrazione infra-rischio e inter-rischio, laddove questi aspetti siano presi in considerazione dalla metodologia applicata.

6.3 Informazioni sul capitale interno e sull’allocazione del capitale

6.3.1 Metodologia e documentazione relativa alle politiche

33. Con riferimento alla definizione del capitale e all’allocazione del capitale utilizzate in seno all’ICAAP, le autorità competenti dovrebbero garantire di aver ricevuto dagli enti le seguenti informazioni:
- a. una definizione del capitale interno utilizzato per le stime del capitale ICAAP, compresi tutti gli elementi/strumenti di capitale considerati;
 - b. una descrizione delle principali differenze tra gli elementi/strumenti di capitale interno e quelli che costituiscono i fondi propri regolamentari, se del caso;
 - c. una descrizione della metodologia e delle ipotesi utilizzate per l’allocazione del capitale interno presso le entità del gruppo, le principali linee di business e i mercati, se del caso.
 - d. una descrizione del processo di monitoraggio (confronto delle stime del capitale interno con il capitale allocato), comprese le procedure interne di escalation.

6.3.2 Documentazione operativa

34. Con riferimento alla piena attuazione della definizione del capitale interno e il quadro di allocazione del capitale in seno all'ICAAP, le autorità competenti dovrebbero garantire di aver ricevuto dagli enti le seguenti informazioni:

- a. importo del capitale interno disponibile alla data, suddiviso per i vari elementi considerati;
- b. gli importi effettivi del capitale interno allocato ai rischi rientranti nell'ICAAP, alle entità del gruppo e alle principali linee di business e mercati, se del caso.
- c. un confronto quantitativo tra l'utilizzo effettivo del capitale interno allocato sulla base delle stime ICAAP, corroborato da una spiegazione dei casi in cui tale utilizzo sia prossimo o ecceda il capitale allocato.

6.4 Informazioni sulla pianificazione del capitale

6.4.1 Metodologia e documentazione relativa alle politiche

35. Con riferimento alla pianificazione del capitale, le autorità competenti dovrebbero garantire di aver ricevuto dagli enti:

- a. una descrizione della predisposizione generale della pianificazione del capitale, comprese le dimensioni considerate (ad es. interne, di regolamentazione), orizzonte temporale, strumenti di capitale, misure di capitale, ecc.;
- b. una descrizione delle principali ipotesi sottostanti alla pianificazione del capitale.

6.4.2 Documentazione operativa

36. Con riferimento alla piena attuazione della pianificazione del capitale, le autorità competenti dovrebbero garantire di aver ricevuto dagli enti:

- a. una visione forward looking sullo sviluppo dei rischi e del capitale, in termini di capitale interno e di fondi propri regolamentari;
- b. una descrizione delle conclusioni del processo di pianificazione del capitale, quali le emissioni pianificate di vari strumenti di capitale, altre misure di capitale (ad es. la politica dei dividendi) e le modifiche previste al bilancio (ad es. vendite di portafogli, ecc.).

6.5 Informazioni sulle prove di stress nell'ICAAP

6.5.1 Metodologia e documentazione relativa alle politiche

37. In aggiunta alle informazioni generali sulle prove di stress come specificate nella sezione 5.4, sulle prove di stress applicate per gli scopi ICAAP, comprese quelle sulla pianificazione di capitale e sull'allocazione del capitale interno nell'ambito degli scenari segnalati all'organo di amministrazione, le autorità competenti dovrebbero garantire di aver ricevuto dagli enti le seguenti informazioni:

- a. una descrizione degli scenari avversi considerati nell'ambito dell'ICAAP, compresa l'indicazione delle ipotesi sottostanti gli scenari nonché delle principali variabili macroeconomiche, inclusa la descrizione del modo in cui le prove di reverse stress testing sono state utilizzate per calibrare il grado di severity degli scenari stessi;
- b. una descrizione delle ipotesi principali utilizzate negli scenari considerati, compresi gli atti di gestione, le ipotesi imprenditoriali relative al bilancio, le date di riferimento, gli orizzonti temporali, ecc.

6.5.2 Documentazione operativa

38. Con riferimento alla piena attuazione delle prove di stress e i relativi risultati, le autorità competenti dovrebbero garantire di aver ricevuto dagli enti le seguenti informazioni:

- a. il risultato quantitativo degli scenari considerati e l'impatto sulle principali metriche, compreso il conto economico e il capitale, i fondi propri, sia interni che regolamentari, e i coefficienti prudenziali, nonché, negli approcci integrati, l'impatto sulla posizione di liquidità;
- b. una spiegazione del modo in cui i risultati degli scenari siano coerenti con il modello di business, la strategia, i rischi rilevanti degli enti e le entità rientranti nell'ICAAP.

6.6 Documentazione di supporto

39. In aggiunta alle informazioni di cui alle sezioni 6.1-6.5, le autorità competenti dovrebbero garantire di aver ricevuto dagli enti tutte le pertinenti informazioni di supporto, compresi i verbali dei comitati competenti e delle riunioni dell'organo di amministrazione che evidenziano una solida predisposizione e attuazione dell'ICAAP, e in particolare:

- a. l'approvazione della predisposizione complessiva dell'ICAAP;
- b. l'approvazione degli elementi chiave dell'ICAAP, quali gli obiettivi generali e le ipotesi principali, la valutazione o misurazione del rischio, l'aggregazione del rischio, il capitale interno, l'allocazione di capitale, la pianificazione di capitale, gli scenari di stress, le rispettive ipotesi principali e i risultati, ecc.;

- c. l'indicazione della discussione sulla situazione dei rischi e del capitale (e le sue variazioni), il supero dei limiti, ecc., comprese le decisioni sugli atti gestionali intrapresi ovvero la decisione esplicita di non adottare alcuna iniziativa;
- d. esempi di decisioni significative assunte dai comitati di approvazione di nuovi prodotti (o del relativo organo decisionale), con la specificazione del modo in cui sono prese alla luce dell'impatto sui rischi e sul capitale;
- e. decisioni sugli atti gestionali relativi alle stime del capitale interno, la loro aggregazione e il confronto con il capitale interno disponibile (situazione attuale e prospettica);
- f. l'indicazione della discussione dei risultati delle prove di stress nell'ICAAP e la decisione sui relativi atti gestionali (o la decisione di non assumere iniziative);
- g. laddove disponibile, una autovalutazione interna in cui gli enti possono cogliere l'opportunità di giustificare il proprio livello di conformità ai criteri accessibili al pubblico sulla gestione e controllo del rischio che incidono sull'ICAAP.

7. Specifiche informazioni sull'ILAAP

7.1 Informazioni sul quadro generale di gestione dei rischi di liquidità e di funding

7.1.1 Metodologia e documentazione relativa alle politiche

40. Con riferimento alla predisposizione di un processo che garantisca un solido e specifico quadro all'interno dell'ente per la gestione del rischio di liquidità e di finanziamento, compreso un processo per l'identificazione, la misurazione e il controllo dei rischi di liquidità e di funding, le autorità competenti dovrebbero garantire di aver ricevuto dagli enti:

- a. una descrizione dell'ambito di applicazione dell'ILAAP con una panoramica e una spiegazione di eventuali scostamenti dall'ambito di applicazione prudenziale dei requisiti di liquidità con l'indicazione di eventuali deroghe;
- b. una descrizione del processo ILAAP con la spiegazione del rapporto tra tutti gli elementi dello stesso e l'indicazione delle ragioni in base alle quali il processo garantisca all'ente l'accesso a sufficiente liquidità;
- c. i criteri applicati dall'ente per la selezione dei fattori significativi e determinanti per il rischio di liquidità e di funding, compresa la selezione delle valute rilevanti ai fini del monitoraggio della posizione di liquidità e di funding;
- d. i criteri applicati dall'ente per la selezione degli strumenti e delle ipotesi per l'ILAAP, quali il metodo per la misurazione e la proiezione dei flussi di cassa attuali e futuri generati da attività, passività e voci fuori bilancio su adeguati orizzonti temporali.

7.1.2 Documentazione operativa

41. Con riferimento alla piena attuazione di un processo che garantisca un solido e specifico quadro all'interno dell'ente per la gestione del rischio di liquidità e di funding, compreso un processo per l'identificazione, la misurazione e il controllo dei rischi di liquidità e di funding, le autorità competenti dovrebbero garantire di aver ricevuto dagli enti:

- a. una valutazione dei flussi di liquidità infra-gruppo e delle posizioni di finanziamento, compresi eventuali possibili ostacoli regolamentari al trasferimento della liquidità all'interno del (sotto-)gruppo;
- b. una motivazione della selezione dei fattori di rischio significativo e una panoramica quantitativa di tali fattori determinanti, aggiornati con adeguata frequenza;

- c. una panoramica quantitativa del profilo del finanziamento e della relativa stabilità percepita in tutte le valute rilevanti;
- d. la dimostrazione del monitoraggio della conformità ai requisiti prudenziali minimi e aggiuntivi relativi al rischio di liquidità e di funding in conformità all'art. 105 della direttiva 2013/36/UE, compresa la previsione della conformità ai menzionati requisiti nei differenti scenari su un adeguato orizzonte temporale nell'ambito dell'ILAAP.

7.2 Informazioni sulla strategia di funding

7.2.1 Metodologia e documentazione relativa alle politiche

42. Con riferimento alla strategia di funding, le autorità competenti dovrebbero garantire di aver ricevuto dagli enti le seguenti informazioni:

- a. una descrizione della predisposizione generale del piano di funding, le fonti di finanziamento, le scadenze, i mercati principali, i prodotti utilizzati, ecc.;
- b. laddove opportuno, un documento sulla politica di mantenimento della presenza sui mercati al fine di garantire ed esaminare periodicamente l'accesso al mercato e la capacità di reperire fondi dell'ente, se del caso;
- c. se del caso, un documento sulla politica relativa al rischio di concentrazione delle fonti di finanziamento, che comprenda i principi per la misurazione e il monitoraggio del rapporto tra fonti di finanziamento e la connessione economica tra i depositanti e altri fornitori di liquidità;
- d. se del caso, una politica sulle fonti di finanziamento in valuta estera, comprese le ipotesi più rilevanti con riferimento alla disponibilità e convertibilità di tali valute.

7.2.2 Documentazione operativa

43. Con riferimento alla comprovata piena attuazione della strategia di finanziamento, le autorità competenti dovrebbero garantire di aver ricevuto dagli enti:

- a. l'attuale piano di funding;
- b. una panoramica quantitativa delle caratteristiche, quali i volumi, i prezzi e l'interesse dell'investitore, dei fondi raccolti e un'analisi della fattibilità del piano di esecuzione del piano di finanziamento, prendendo in considerazione la volatilità del mercato (e le sue variazioni);
- c. una visione orientata al futuro dello sviluppo (desiderato) della posizione di funding su un orizzonte temporale specificato negli Orientamenti ABE sulle definizioni

uniformi e sui modelli per i piani di finanziamento degli enti creditizi ai sensi della raccomandazione A4 del CERS/2012/2⁴;

- d. una valutazione della posizione finanziaria e del rischio di funding dopo l'esecuzione del piano di finanziamento;
- e. informazioni sui test di verifica (back testing) del piano di funding in conformità ai requisiti degli Orientamenti ABE sulle definizioni uniformi e i modelli per i piani di funding, ai sensi della raccomandazione A4 del CERS/2012/2.

7.3 Informazioni sulla strategia relativa alle riserve di liquidità e alla gestione delle garanzie

7.3.1 Metodologia e documentazione relative alle politiche

44. Relativamente riserve di liquidità e alla gestione delle garanzie, le autorità competenti dovrebbero garantire di aver ricevuto dagli enti:

- a. la relativa metodologia per la determinazione della misura minima interna della riserva di liquidità, compresa la definizione delle attività liquide degli enti, i criteri che applicano per la determinazione del valore di liquidità delle attività liquide e le limitazioni relative alla concentrazione e alle altre caratteristiche di rischio delle attività liquide;
- b. un documento sulla politica di gestione delle garanzie, compresi i criteri relativi alla collocazione e trasferibilità delle garanzie e il loro ruolo in relazione al soddisfacimento dei requisiti prudenziali minimi;
- c. un documento sulla politica relativa alle attività vincolate, compresi i criteri seguiti per la misurazione e il monitoraggio sia delle attività vincolate che di quelle non vincolate e il collegamento della gestione delle attività vincolate con la propensione al rischio dell'ente (di liquidità e di finanziamento);
- d. i principi per la verifica delle ipotesi relative al valore di liquidità, nonché del tempo richiesto per le vendite o le vendite con patto di riacquisto, delle attività comprese nelle riserve di attività liquide;
- e. un documento sulla politica relativa al rischio di concentrazione nella riserva di liquidità, compresi i criteri per la misurazione e il monitoraggio di potenziali perdite delle riserve disponibili a causa della concentrazione.

⁴ ABE/GL/2014/04 del 19 giugno 2014.

7.3.2 Documentazione operativa

45. Con riferimento alla attuazione della strategia relativa alle riserve di liquidità e la gestione delle garanzie, le autorità competenti dovrebbero garantire di aver ricevuto dagli enti:

- a. una quantificazione del volume minimo delle attività liquide considerate adeguate a soddisfare i requisiti interni;
- b. una quantificazione dell'attuale riserva di liquidità, compresa la sua distribuzione sui prodotti, valute, controparti, regioni/entità del gruppo, ecc.;
- c. una descrizione delle differenze tra le definizioni di capacità di fronteggiare il rischio di liquidità (counterbalancing capacity) e di riserva di liquidità ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2015/61 della Commissione, che comprenda la spiegazione dell'idoneità della counterbalancing capacity a coprire i rischi non considerati nel regolamento (UE) n. 575/2013;
- d. le proiezioni dello sviluppo del volume minimo interno necessario di attività liquide su adeguati orizzonti temporali nell'ambito dell'ordinaria amministrazione che in condizioni di stress;
- e. una panoramica quantitativa e un'analisi dei livelli attuali e futuri delle attività vincolate, con i dettagli delle attività vincolate e di quelle non vincolate che potrebbero essere utilizzate per generare liquidità;
- f. una valutazione del tempo necessario per convertire le attività liquide in liquidità utilizzabile direttamente, prendendo in considerazione gli ostacoli legali, operativi o prudenziali all'uso delle attività liquide per coprire i flussi di cassa in uscita;
- g. un'analisi della verifica delle ipotesi alla base del calcolo del valore delle attività liquide, nonché della stima del tempo necessario per le vendite, o le vendite con patto di riacquisto, delle attività comprese nelle riserve di attività liquide.

7.4 Informazioni sul meccanismo di allocazione dei costi-benefici

7.4.1 Metodologia e documentazione relativa alle politiche

46. Relativamente alla predisposizione del meccanismo di allocazione costi-benefici della liquidità, le autorità competenti dovrebbero garantire di aver ricevuto dagli enti:

- a. una descrizione del meccanismo di allocazione costi-benefici della liquidità e i criteri per la selezione degli elementi alla base dei benefici e dei costi; dovrebbero essere richieste altresì informazioni sulla frequenza dell'aggiustamento dei prezzi;
- b. una descrizione delle interconnessioni tra il meccanismo di allocazione costi-benefici della liquidità e la complessiva gestione dei rischi dell'ente.

47. Per gli enti che dispongono di un sistema di trasferimento interno dei fondi (liquidity transfer pricing - LTP), le autorità competenti dovrebbero garantire che le informazioni di cui al precedente paragrafo includano anche la descrizione della predisposizione e del funzionamento del sistema e delle interazioni tra lo stesso e le complessive strategie aziendali e le conseguenti decisioni che generano attività e passività.

7.4.2 Documentazione operativa

48. Relativamente al meccanismo di allocazione costi-benefici le autorità competenti dovrebbero garantire di aver ricevuto dagli enti:
- a. una descrizione del meccanismo di allocazione degli attuali costi-benefici della liquidità e una panoramica quantitativa sulla calibrazione attuale (ad es. le curve dei tassi di interesse, i tassi di riferimento interni per le principali categorie di attività e di passività in uso, ecc.);
 - b. una descrizione dell'attuale integrazione del meccanismo di allocazione costi-benefici della liquidità nella misurazione della redditività attesa di nuove attività e passività, sia in bilancio che fuori bilancio;
 - c. una descrizione dell'integrazione del meccanismo di allocazione costi-benefici della liquidità nella misurazione dei risultati economici conseguiti, anche in relazione all'operatività di differenti linee di business/unità o regioni.
49. Per gli enti che dispongono del meccanismo LTP, le informazioni di cui al precedente paragrafo dovrebbero altresì riguardare il funzionamento dell'LTP, e in particolare il rapporto tra l'LTP e i principali coefficienti di rischio.

7.5 Informazioni sulla gestione del rischio di liquidità infra-giornaliero

7.5.1 Metodologia e documentazione relativa alle politiche

50. Se del caso, relativamente alla predisposizione della gestione del rischio di liquidità infragiornaliero, le autorità competenti dovrebbero garantire di aver ricevuto dagli enti le seguenti informazioni:
- a. una descrizione dei criteri e degli strumenti per la misurazione e il monitoraggio dei rischi di liquidità infra-giornaliera;
 - b. una descrizione delle procedure di attivazione ai fini delle carenze di liquidità infragiornaliere che garantiscano l'adempimento tempestivo dei pagamenti dovuti e delle obbligazioni sia nell'ordinaria amministrazione che in condizioni di stress.

7.5.2 Documentazione operativa

51. Se del caso, con riferimento alla attuazione della gestione del rischio di liquidità infragiornaliero, le autorità competenti sono tenute a garantire di aver ricevuto dagli enti:

- a. una panoramica quantitativa del rischio di liquidità infragiornaliero relativa all'anno trascorso con una frequenza adeguata;
- b. il numero complessivo dei mancati pagamenti con la motivazione dei pagamenti materiali mancati o delle obbligazioni materiali non adempiute dall'ente in modo tempestivo.

7.6 Informazioni sulle prove di stress di liquidità

7.6.1 Metodologia e documentazione relativa alle politiche

52. In aggiunta alle informazioni generali sulle prove di stress come specificate alla sezione 5.4, sulla predisposizione delle prove di stress di liquidità, le autorità competenti dovrebbero garantire di aver ricevuto dagli enti:

- a. una descrizione degli scenari avversi applicati e le ipotesi considerate nelle prove di stress di liquidità, comprese tutte le voci rilevanti quali il numero degli scenari utilizzati, l'ambito di applicazione, la frequenza della rendicontazione interna all'organo di amministrazione, i fattori di rischio (macroeconomici e idiosincratici), gli orizzonti temporali applicabili e, se del caso, la suddivisione in valute/regioni/unità di business;
- b. una descrizione dei criteri per la calibrazione degli scenari, con la selezione degli appropriati orizzonti temporali (compresi quelli infragiornalieri, se del caso), la quantificazione dell'impatto dello stress sul valore di mercato delle riserve di liquidità, ecc.

7.6.2 Documentazione operativa

53. Con riferimento alla piena attuazione delle prove di stress di liquidità, le autorità competenti dovrebbero garantire di aver ricevuto dagli enti:

- a. il risultato quantitativo delle prove di stress, compresa un'analisi di (principali fattori di) tale risultato e una descrizione delle procedure seguite per adeguare i limiti interni, le riserve di liquidità, la rendicontazione e la modellizzazione del rischio di liquidità - e la propensione al rischio;
- b. un'analisi quantitativa e qualitativa dei risultati delle prove di stress sull'adeguatezza delle fonti di finanziamento.

7.7 Informazioni sui liquidity contingency plan

7.7.1 Metodologia e documentazione relativa alle politiche

54. Relativamente alla pianificazione di emergenza sul rischio di liquidità, le autorità competenti dovrebbero garantire di aver ricevuto dagli enti le seguenti informazioni:

- a. una descrizione delle linee di responsabilità per la progettazione, il monitoraggio e l'esecuzione del liquidity contingency plan;
- b. una descrizione delle strategie per affrontare le carenze di liquidità nelle situazioni di emergenza;
- c. la descrizione degli strumenti per monitorare le condizioni del mercato e per consentire agli enti di determinare in modo tempestivo l'effettiva possibilità di attivare e/o eseguire le misure;
- d. una descrizione delle procedure di verifica, laddove disponibili (ad es. esempi di vendite di nuove tipologie di attività, assunzione di garanzie con le banche centrali, ecc.).

7.7.2 Documentazione operativa

55. Relativamente ai piani di emergenza di liquidità, le autorità competenti dovrebbero garantire di aver ricevuto dagli enti le seguenti informazioni:

- a. l'attuale liquidity contingency plan;
- b. informazioni sui possibili azioni dell'amministrazione compresa la valutazione della relativa fattibilità e della capacità di generare liquidità secondo differenti scenari di stress;
- c. il punto di vista dell'amministrazione dell'ente sulle implicazioni dell'eventuale informativa fornita al pubblico sulla fattibilità e la tempestività degli atti gestionali compreso il liquidity contingency plan;
- d. un'analisi recente, comprese le conclusioni sulla fattibilità dei singoli atti di gestione, del liquidity contingency plan;
- e. una descrizione delle attese dell'ente creditizio sull'impatto dell'attuazione degli atti di gestione compresi nel liquidity contingency plan, per esempio sull'accesso dell'ente ai mercati rilevanti e la stabilità complessiva del relativo profilo di finanziamento a breve e a lungo termine.

7.8 Documentazione di supporto

56. In aggiunta alle informazioni di cui alle sezioni 7.1-7.7, le autorità competenti dovrebbero garantire di aver ricevuto dagli enti tutte le pertinenti informazioni di supporto compresi i verbali dei comitati competenti e delle riunioni dell'organo di amministrazione che evidenziano una solida predisposizione e attuazione dell'ILAAP, e in particolare:

- a. l'approvazione della predisposizione complessiva dell'ILAAP;
- b. l'approvazione degli elementi chiave dell'ILAAP quali il piano di funding, il liquidity contingency plan, il meccanismo di allocazione costi-benefici di liquidità, le ipotesi di prove di stress e le conclusioni sui risultati, sulla propensione al rischio di liquidità e di adeguatezza delle fonti di finanziamento, sulla dimensione e composizione delle riserve di attività liquide, ecc.;
- c. documentazione attestante l'effettiva discussione sul rischio di liquidità e sull'adeguatezza delle fonti di finanziamento, sul rispetto dei limiti, comprese le decisioni sulle azioni da intraprendere le decisioni esplicite di non adottare alcuna iniziativa (e le relative variazioni);
- d. esempi delle decisioni significative relative all'approvazione di nuovi prodotti, evidenziando, ove possibile, l'utilizzo delle politiche di prezzo del trasferimento di liquidità (LTP) e i possibili effetti di tali decisioni sul rischio;
- e. l'indicazione della discussione sulla fattibilità del piano di finanziamento sulla base delle caratteristiche dei mercati (e le relative variazioni);
- f. l'indicazione delle decisioni sugli atti gestionali correlati al rischio di liquidità infragiornaliero a seguito dell'attivazione delle procedure interne legate a eventi attinenti al rischio di liquidità infragiornaliero;
- g. l'indicazione della discussione del risultato delle prove di stress e la decisione su attività (o inattività) gestionali;
- h. l'indicazione della discussione sulla verifica del liquidity contingency plan e le decisioni sugli atti di gestione indicati nel liquidity contingency plan;
- i. la decisione relativa alla dimensione e composizione delle attività liquide di riserva;
- j. l'indicazione della discussione riguardante la verifica del valore di mercato delle riserve di liquidità nonché del tempo richiesto per le vendite o vendite con patto di riacquisto, delle attività comprese nelle riserve di attività liquide;
- k. se disponibili, le valutazioni interne dell'ente sul proprio livello di conformità ai criteri di diffusione pubblica relativi alla gestione e controllo dei rischi contemplati nell'ILAAP.

8. Le conclusioni dell'ICAAP e dell'ILAAP e processo di quality assurance

57. Le autorità competenti dovrebbero garantire di aver ricevuto dagli enti le conclusioni delle valutazioni di adeguatezza del capitale interno e della liquidità e il relativo impatto sul rischio e sulla gestione complessiva di un ente, compresa:
- a. una sintesi delle conclusioni principali su ICAAP e ILAAP al fine di formare una visione complessiva sull'adeguatezza del capitale e della liquidità dell'ente, della sua capacità di coprire i rischi a cui è o potrebbe essere esposto, e le eventuali misure previste per garantire che il capitale e la liquidità restino a, o siano riportate a livelli adeguati nel prossimo futuro;
 - b. le modifiche (effettuate o pianificate) al framework generale di gestione dei rischi sulla base dei risultati dell'ICAAP e dell'ILAAP;
 - c. le modifiche (effettuate o pianificate) ai modelli di business, ai piani strategici o al risk appetite framework sulla base dei risultati ICAAP o ILAAP, compresi gli atti gestionali (ad es. modifiche alle posizioni di rischio);
 - d. le modifiche (effettuate o pianificate) ai framework ICAAP e ILAAP, compresi i miglioramenti da introdurre a seguito dell'osservazione delle convalide interne, delle relazioni di audit interno e dei risultati del dialogo con le autorità competenti.
58. Le autorità competenti dovrebbero garantire che le informazioni specificate nel paragrafo precedente siano approvate dall'organo competente all'interno del quadro di governance responsabile dell'ICAAP e dell'ILAAP e siano accompagnate da una tempistica specifica collegata alle modifiche pianificate.
59. Le autorità competenti dovrebbero inoltre ricevere dagli enti spiegazioni adeguate sulle modalità in base alle quali questi danno garanzia di fornire risultati affidabili tramite l'ICAAP e l'ILAAP e i modelli utilizzati (ad es. concetti di convalida, relazioni di convalida) e una descrizione sia del metodo di convalida interna (procedura, frequenza) che del contenuto della convalida, se disponibile. In particolare, le autorità competenti dovrebbero ricevere dagli enti tutti i risultati disponibili delle convalide/revisioni interne dei risultati delle misurazioni e delle metodologie dell'ICAAP e dell'ILAAP eseguite dalla funzione indipendente di convalida.
60. Le autorità competenti dovrebbero inoltre ricevere dagli enti le relazioni di audit interno rientranti nell'ICAAP e nell'ILAAP.